

INTERPELLANZA URGENTE
(ex articolo 138-bis del regolamento)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

la legge n. 265 del 1999 all'articolo 24 — comma 5 — pone a carico dell'ente locale l'onere di rifondere alla amministrazione di provenienza la somma dovuta per i giorni di assenza dal servizio, in relazione all'attività svolta dagli amministratori pubblici;

tale onere è particolarmente penalizzante per i piccoli comuni, tanto da costringere gli amministratori a non usufruire dei permessi retribuiti e delle aspettative per non gravare eccessivamente sulle finanze comunali —;

quali provvedimenti intenda assumere il Governo, nell'ambito del processo di riorganizzazione degli enti locali e delle risorse da assegnare agli stessi, per eliminare tale grave anomalia.

(2-02450) « Soave, Abbondanzieri, Brunale, Buglio, Camoirano, Cappella, Carboni, Ciani, Delbono, Di Bisceglie, Giacco, Manzato, Maselli, Mazzocchin, Migliavacca, Molinari, Niedda, Olivieri, Panattoni, Penna, Polenta, Risari, Riva, Ruggeri, Saonara, Sedioli, Stanisci, Stelluti, Trabattoni, Vannoni, Vigni, Voglino ».

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e della difesa, per sapere — premesso che:

negli organi di informazione di giovedì 1° giugno 2000 è riportata con ampio

rilievo (talora in prima pagina) la notizia relativa alla presenza, presso i reparti territoriali dell'Arma dei Carabinieri, di una ingente quantità di « fascicoli » personali contenenti informazioni di varia natura sui cittadini, anche non sottoposti a indagini giudiziarie;

la notizia, resa nota in particolare il giorno precedente, mercoledì 31 maggio 2000, dal quotidiano *Il Manifesto*, trae origine da un esposto-denuncia presentato a numerose procure della Repubblica da parte di un'appartenente all'Arma dei Carabinieri in servizio a San Giovanni Valdarno;

l'appuntato Valerio Mattioli avrebbe dapprima, nel gennaio 1998, richiesto un chiarimento al comando generale sull'applicazione della legge sulla tutela della *privacy* in relazione alla natura di tali « fascicoli » informativi e, non avendo ottenuto risposta, avrebbe assunto l'iniziativa di informare successivamente l'autorità giudiziaria al riguardo, prospettando varie ipotesi di reato;

a seguito di tale iniziativa, l'appuntato Mattioli sarebbe stato sottoposto ad una sanzione disciplinare;

in una intervista telefonica al quotidiano *La Repubblica* del 1° giugno 2000 col giornalista Daniele Mastrogiovanni l'appuntato Mattioli afferma che le informazioni raccolte dai Carabinieri sui cittadini sono « di ogni genere, dalle più banali alle più specifiche » e così specifica: « informazioni sempre legate alla personalità e al carattere del soggetto schedato. Dai suoi credi alle sue abitudini, alle frequentazioni, fino alla stima goduta in pubblico » —;

se il Governo sia informato di tale attività di « schedatura » dei cittadini da parte dei reparti territoriali dell'Arma dei Carabinieri e se quanto denunciato e riportato dagli organi di informazione corrisponda al vero;

nel caso in cui quanto denunciato risponda al vero, se il Governo non con-

sideri tale attività «informativa» del tutto illegittima e in totale contrasto non solo con la legislazione vigente, ma anche e soprattutto con le garanzie costituzionali;

se il Governo, in ogni caso e a prescindere da eventuali iniziative dell'autorità giudiziaria, non ritenga doveroso e urgente disporre una immediata inchiesta amministrativa e disporre — se le notizie corrispondano al vero — un accertamento delle responsabilità e la immediata distruzione dei «fascicoli» informativi che siano stati illegittimamente assunti, in violazione delle leggi e della Costituzione.

(2-02451)

«Boato».

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e della giustizia, per sapere — premesso che:

il giorno 28 maggio 2000 si è tenuto il secondo turno delle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale di Avio, in Trentino, dato che il primo turno aveva portato al ballottaggio i candidati Sindaci, Amadori Mauro e Pilati Lino Bruno;

il risultato proclamato dal Presidente della Sezione 1, quale seggio centrale, ha visto prevalere Pilati Lino Bruno con 1278 voti su Amadori Mauro con 1277, ossia con la differenza di un solo voto;

i rappresentanti di lista Cristoforetti Sandro e Zampedri Tullio, nonché fra gli altri i Signori Franchetti Alberto, Franchetti Alvaro, Zenato Stefania, Vicentini Loretta e Sega Marco, tra il pubblico, hanno riferito che il risultato proclamato dalla Presidente della Sezione 2 di Avio, Benvenuti Giovanna, vedeva prevalere Amadori Mauro su Pilati Lino Bruno per voti 42 del primo rispetto al secondo;

l'articolo 75, 3º comma del testo coordinato delle disposizioni regionali nella composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali, testualmente recita «.. è vietato estrarre dall'urna una nuova scheda se quella precedentemente

estratta non sia stata spogliata, depositata ed i relativi voti registrati in conformità a quanto sopra prescritto..». Ciò significa che se una scheda è dichiarata nulla non vi è più alcun potere di riesame e di diversa valutazione; tutt'al più qualora vi siano contestazioni in merito all'annullamento della scheda, ritualmente verbalizzate, deciderà la sezione centrale, nella fattispecie la Sezione n. 1. Nella Sezione n. 2, tra l'altro, non risultava alcuna scheda nulla contestata;

riferiscono i rappresentanti di lista ed alcune persone tra il pubblico sopra individuate, che di sua iniziativa e successivamente alla proclamazione del voto, trascorso un buon lasso di tempo, più di due ore, veniva comunicato dal Presidente del Seggio 2, Benvenuti Giovanna, moglie di un candidato appartenente ad una lista collegata a Pilati Lino Bruno, un risultato diverso da quello precedentemente proclamato; a quel punto i rappresentanti di lista contestavano alla Presidente il fatto che non era possibile riesaminare le schede, come era stato fatto, per lo più in loro assenza; chiedevano contestualmente che ciò fosse verbalizzato e, dopo il rifiuto della stessa, perché, a suo dire, aveva già ultimato ogni operazione, tale rilievo veniva ritualmente verbalizzato al seggio centrale n. 1 del Comune di Avio. In buona sostanza la Benvenuti come riportato sul giornale Alto Adige del 30 maggio 2000, avrebbe attribuito un voto al Pilati Lino Bruno precedentemente attribuito ad Amadori Mauro nonché ripescato una scheda dichiarata nulla con l'attribuzione del voto al candidato Sindaco Pilati Lino Bruno, riducendo la differenza per quella Sezione, non più con un vantaggio di 42 voti a favore di Amadori Mauro, bensì di soli 39 voti, guarda caso i due voti che hanno sovertito il risultato ed hanno visto prevalere allo stato, il candidato Sindaco Pilati Lino Bruno;

risulta evidente agli interpellanti la eclatante violazione del citato disposto dell'articolo 75 che vieta in modo assoluto i «ripensamenti» o i «ripescaggi», come

invece sarebbe successo per le elezioni comunali del Comune di Avio (Trento) —:

se, pur nel rispetto delle competenze autonomistiche della Regione Trentino Alto Adige, non ritengano di assumere immediate ed urgenti informazioni presso il Commissariato del Governo, alla luce dei gravi fatti che sarebbero intervenuti nelle operazioni di spoglio alla Sezione 2 del Comune di Avio.

quali siano comunque i provvedimenti che intendano assumere.

(2-02452) «Olivieri, Boato, Schmid».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

RIVOLTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in data 29 maggio 2000 il Ministro della pubblica istruzione si è dichiarato a favore dell'uso del *chador* nelle scuole italiane da parte delle studentesse di religione musulmana —:

se per *chador* si intenda il semplice velo che ricopre il capo, oppure anche il viso;

qualora fosse valida la seconda ipotesi, se la dichiarazione del Ministro possa essere ritenuta come propedeutica alla soddisfazione delle richieste di praticanti altre religioni che frequentino le scuole italiane;

se questo non modifichi sostanzialmente, con il non palesamento delle fattezze del viso, l'impostazione educativa di metodologia relazionale dei giovani e tra i giovani, anche ambossesi, che, tra l'altro, portò molti anni addietro all'introduzione delle scuole miste;

se ai fini del punto precedente si preveda in prospettiva:

a) la sospensione delle lezioni il venerdì, giorno considerato festivo dai musulmani;

b) l'esonero per le studentesse musulmane dai corsi di educazione civica e scienze naturali qualora i genitori lo richiedessero;

c) la predisposizione in ogni complesso scolastico di opportuni spazi, opportunamente orientati, per le preghiere;

d) il rispetto del riposo del sabato per gli studenti di religione ebraica;

e) l'inserimento nel calendario scolastico di festività religiose diverse dalle cattoliche;

f) la concessione dell'utilizzo da parte degli studenti di una datazione conforme al loro calendario, e cioè una numerazione che parte dall'Egira;

g) la modifica della legge vigente in Italia in modo da consentire pratiche di infibulazione così come previsto da alcune religioni. (3-05739)

POLIZZI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del ministero dell'industria del 12 gennaio 1999 ha concesso alla società Isosar srl di Napoli l'installazione nel territorio del comune di Manfredonia, in provincia di Foggia, di un deposito gpl costituito da n. 12 serbatoi da 5.000 mc cadauno e 200 mc di gpl, in bombole, per una capacità complessiva di 60.200 mc di gpl;

il decreto ritenne acquisito in senso favorevole il parere regione Puglia, cosa di fatto mai avvenuta in quanto la stessa non si è mai espressa in merito;

lo stesso decreto è intervenuto in assenza di un preventivo studio di valutazione di impatto ambientale oltre a non aver mai acquisito il parere del comune di Manfredonia;